

BANCO DI DESIO E DELLA BRIANZA S.p.A.

Sede legale via Rovagnati,1 – 20832 Desio (MB)

Codice Fiscale n. 01181770155

Iscritta nel Registro delle Imprese di Monza e Brianza

Capitale Sociale Euro 67.705.040,00 i.v.

Aderente al Fondo Interbancario di Tutela dei Depositi
e al Fondo Nazionale di Garanzia

Iscritta all'Albo delle Banche al Cod. ABI n. 3440/5

Capogruppo del Gruppo Bancario Banco di Desio e della Brianza

Iscritto all'Albo dei Gruppi Bancari al n. 3440/5

**RELAZIONI ILLUSTRATIVE
ALL'ASSEMBLEA SPECIALE
DEGLI "AZIONISTI DI RISPARMIO"
E
ALL'ASSEMBLEA ORDINARIA
DEL
28 APRILE 2011**

RELAZIONE AL PUNTO N. 1 E AL PUNTO N. 2 ALL'ODG DELL'ASSEMBLEA SPECIALE DEGLI AZIONISTI DI RISPARMIO

PUNTO N. 1**NOMINA DEL RAPPRESENTANTE COMUNE DEGLI AZIONISTI DI RISPARMIO PER GLI ESERCIZI 2011-2012-2013****PUNTO N. 2****DETERMINAZIONE DEL COMPENSO DEL RAPPRESENTANTE COMUNE, PREVIO RENDICONTO DEL RAPPRESENTANTE USCENTE AI SENSI DELL'ART. 29 DELLO STATUTO SOCIALE.**

Il mandato al Dr. Franco Fumagalli Romario, nominato alla carica di Rappresentante Comune degli azionisti di risparmio dall'Assemblea Speciale del 28 aprile 2008, viene a scadere per decorrenza del termine. Si rende pertanto necessario procedere al rinnovo della carica, tenuto conto che:

- il Rappresentante Comune uscente dovrà dare resoconto dell'attività svolta e dell'utilizzo del fondo spese costituito per la tutela degli interessi, ai sensi di legge e di statuto ed in conformità alle delibere assunte dall'Assemblea Speciale del 28 aprile 2008. Si ricorda che la suddetta Assemblea aveva deliberato, tra l'altro, la costituzione del citato fondo spese per un ammontare corrispondente al compenso attribuito al Rappresentante Comune, pari ad Euro 10.000,00 annui e comprensivo di rimborso forfettario delle spese per l'espletamento della funzione; detto compenso era stato poi assunto a carico del Banco di Desio e della Brianza S.p.A. ("**Banco Desio**" o la "**Società**") per delibera dell'Assemblea Ordinaria riunita in pari data;
- il Rappresentante Comune potrà essere nominato per un periodo non superiore a tre esercizi sociali e può essere rieletto; il Consiglio di Amministrazione propone di determinare la durata della carica nel termine massimo di tre esercizi sociali e, quindi, sino alla data dell'Assemblea di approvazione del Bilancio al 31 dicembre 2013;
- possono essere nominate alla carica anche le persone fisiche diverse dagli azionisti di categoria, purché non siano amministratori, sindaci, dipendenti del Banco Desio, o soggetti che si trovino nelle condizioni di ineleggibilità di cui all'art. 2399 c.c.[, a pena di decadenza];
- possono essere nominate alla carica anche le persone giuridiche autorizzate all'esercizio dei servizi di investimento, nonché le società fiduciarie.

Col rinnovo della carica, l'Assemblea Speciale è tenuta altresì a determinare il compenso annuo del Rappresentante Comune per tutta la durata del mandato, comprensivo del rimborso forfettario delle spese sostenute per l'espletamento della funzione.

Gli azionisti sono invitati a formulare proposte e a deliberare in merito.

Desio, 12 marzo 2011

Per il Consiglio di Amministrazione

Il Presidente: Ing. Agostino Gavazzi

RELAZIONE AL PUNTO N.3 ALL'ODG DELL'ASSEMBLEA SPECIALE DEGLI AZIONISTI DI RISPARMIO**PROPOSTA DI RICOSTITUZIONE DEL FONDO SPESE AI SENSI DELL'ART. 146, COMMA 1, LETT. C) DEL D.LGS. N. 58/1998.**

La disposizione richiamata prevede che l'Assemblea Speciale deliberi sulla costituzione di un fondo per le spese necessarie alla tutela dei comuni interessi della categoria e sul rendiconto relativo, e che il fondo sia anticipato dalla Società, con possibilità di rivalsa sugli utili spettanti alle azioni di risparmio in eccedenza al minimo statutariamente garantito.

Analogamente a quanto deliberato dall'Assemblea Speciale del 28 aprile 2008, si propone di determinare il fondo per l'ammontare corrispondente al compenso che sarà deliberato a favore del Rappresentante Comune (cfr. precedente punto 2 all'ordine del giorno).

L'addebito a carico degli azionisti di risparmio (nella forma di rivalsa sugli utili spettanti in eccedenza al minimo garantito) non avverrà qualora l'Assemblea Ordinaria del Banco Desio approvi la proposta di assunzione a carico del Banco Desio stesso del compenso spettante al Rappresentante Comune, proposta che il Consiglio di Amministrazione ha ritenuto doveroso formulare ai sensi dell'art. 29 dello Statuto Sociale (vedasi Relazione sul punto n. 5 all'ordine del giorno dell'Assemblea Ordinaria).

Per quanto concerne infine l'obbligo di rendiconto, viene confermata la proposta di stabilire che il Rappresentante Comune debba fornire un resoconto scritto dell'utilizzo del fondo e della propria attività, in occasione della prossima Assemblea Speciale che sarà chiamata a deliberare sul rinnovo della carica.

Il Consiglio di Amministrazione sottopone pertanto all'Assemblea Speciale la seguente proposta di deliberazione:

“L'Assemblea Speciale degli azionisti di risparmio del Banco di Desio e della Brianza S.p.A., preso atto della Relazione del Consiglio di Amministrazione e di quanto deliberato al precedente punto 2 all'ordine del giorno:

delibera

- a) di ricostituire un apposito fondo per le spese necessarie alla tutela dei comuni interessi degli azionisti della categoria, ai sensi dell'art. 146, comma 1 lett. C), del D.Lgs. n. 58/1998 – T.U.F., per un ammontare corrispondente al compenso annuo deliberato dall'odierna Assemblea Speciale a favore del Rappresentante Comune, dando atto che la rivalsa a carico degli azionisti di risparmio non avverrà nel caso in cui l'Assemblea Ordinaria ne approvi l'assunzione a carico della Società;*
- b) di stabilire che il Rappresentante Comune nominato dall'odierna Assemblea Speciale, avrà l'onere di presentare apposito rendiconto scritto sull'utilizzo del fondo e sull'attività svolta nell'esercizio della propria funzione, in occasione della prima Assemblea Speciale convocata per il rinnovo della carica.”*

* * *

Si rammenta a titolo informativo che, con riferimento ai predetti argomenti all'ordine del giorno, l'Assemblea Speciale delibera in prima convocazione con il voto favorevole di tante azioni che rappresentino almeno il 20% delle azioni di risparmio esistenti.

Desio, 12 marzo 2011

Per il Consiglio di Amministrazione
Il Presidente: Ing. Agostino Gavazzi

RELAZIONE AL PUNTO N. 3 ALL'ODG DELL'ASSEMBLEA ORDINARIA

NOMINA DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE**PUNTO 3.1****DETERMINAZIONE DEL NUMERO DEI MEMBRI DEL CONSIGLIO****PUNTO 3.2****DETERMINAZIONE DELLA DURATA DELLA CARICA****PUNTO 3.3****NOMINA DEI MEMBRI DEL CONSIGLIO****PUNTO 3.4****DETERMINAZIONE DEI COMPENSI PREVISTI DALL'ART. 21 DELLO STATUTO SOCIALE****Nomina del Consiglio di Amministrazione**

Con l'approvazione del bilancio di esercizio al 31 dicembre 2010 scade il mandato agli Amministratori in carica, nominati dall'Assemblea Ordinaria del 28 aprile 2008.

Si rende pertanto necessario procedere alla nomina del Consiglio di Amministrazione, secondo le disposizioni dell'art. 16 dello Statuto Sociale, come modificato dal Consiglio di Amministrazione del 27 gennaio 2011 (per il recepimento delle disposizioni di cui al D. Lgs. n. 27/2010 in materia di diritti degli azionisti per le quali non è consentita una opzione statutaria), e che in seguito vengono richiamate e precisate, anche al fine di un'adeguata informativa per l'esercizio dei diritti degli Azionisti. Lo Statuto Sociale è disponibile sul sito internet della Società all'indirizzo www.bancodesio.it, sezione "Banco Desio/Governo Societario/Statuto".

Composizione e durata

Il Consiglio di Amministrazione è composto da un minimo di otto ad un massimo di undici membri, secondo determinazione dell'Assemblea; gli Amministratori possono essere anche non soci, durano in carica, sempre secondo determinazione dell'Assemblea, al massimo per tre esercizi sociali e scadono alla data dell'Assemblea convocata per l'approvazione del bilancio dell'ultimo esercizio della loro carica; sono rieleggibili.

L'Assemblea sarà, pertanto, preventivamente chiamata a deliberare sul numero dei componenti del Consiglio di Amministrazione e sulla durata della carica.

Requisiti

Gli Amministratori delle "banche quotate" devono possedere gli specifici requisiti di professionalità e di onorabilità e non trovarsi nelle situazioni impeditive e di ineleggibilità stabilite dalle disposizioni speciali applicabili (attualmente fissati, per tutti gli esponenti aziendali, dal D.M. n. 161 del 18 marzo 1998 e dal D.M. n. 162 del 30 marzo 2000). Inoltre, almeno due Amministratori devono possedere i requisiti di indipendenza prescritti dall'art. 148, comma 3, del T.U.F.

La assenza/perdita dei requisiti prescritti, così come il sopraggiungere di situazioni impeditive comporta la decadenza dalla carica.

Il Banco Desio ha recepito anche i requisiti di indipendenza aggiuntivi previsti dal Codice di Autodisciplina delle Società Quotate (edizione marzo 2006); tuttavia, l'eventuale perdita di tali requisiti aggiuntivi, da parte di uno o più Amministratori indipendenti, non comporta la decadenza dalla carica, salvo l'avvio delle iniziative che gli interessati e/o il Consiglio di Amministrazione riterranno doverose caso per caso.

Infine si ricorda che, ai sensi dell'art. 2390 c.c., gli Amministratori non possono assumere la carica di amministratore o direttore generale in società concorrenti, salvo autorizzazione dell'Assemblea.

L'accertamento dei requisiti di onorabilità, professionalità e indipendenza sarà svolto dal Consiglio di Amministrazione di nuova nomina, col parere del Collegio Sindacale, con la procedura e nei termini prescritti dalla normativa di vigilanza.

Presentazione delle liste di candidati

La nomina del Consiglio di Amministrazione avverrà sulla base di liste di candidati preventivamente presentate dagli azionisti, secondo il meccanismo di votazione ed elezione in seguito descritto.

Sono legittimati a presentare una lista di candidati gli azionisti che, da soli o congiuntamente, siano titolari di azioni ordinarie rappresentative almeno del 2,5% delle azioni ordinarie esistenti (ossia almeno n. 2.925.000 sulle totali n. 117.000.000). Tale soglia è stata confermata dalla Delibera Consob n. 17633 del 26 gennaio 2011, tenuto conto della capitalizzazione, del flottante e degli assetti proprietari del Banco Desio. I singoli soci, nonché i soci appartenenti ad un medesimo gruppo o aderenti ad un medesimo patto parasociale avente oggetto azioni del Banco Desio, non possono presentare più di una lista, anche per interposta persona o tramite fiduciari.

Le liste di candidati devono essere depositate presso la sede sociale in Desio, via Rovagnati n. 1, Ufficio Segreteria Generale e Societaria, ovvero trasmesse all'indirizzo di posta elettronica certificata **segreteriabdb@postacert.cedacri.it**, congiuntamente con le informazioni che consentano l'identificazione del soggetto legittimato che procede alla trasmissione delle liste stesse, entro il venticinquesimo giorno precedente la data dell'Assemblea.

Le liste devono indicare almeno uno e non più di undici candidati, elencati in ordine progressivo; nella lista che presenti otto o più candidati, almeno due devono possedere i requisiti di indipendenza di legge.

Le liste, sottoscritte dai soci presentatori o loro legali rappresentanti, contengono informazioni sull'identità dei soci medesimi, con l'indicazione della percentuale di partecipazione da essi singolarmente e complessivamente detenuta. Le liste devono altresì essere corredate della seguente documentazione:

- a) copia della certificazione comprovante la titolarità delle azioni ordinarie necessarie alla presentazione delle liste, ciò può avvenire anche successivamente al deposito della lista purché entro il termine previsto dalla legge o dai regolamenti vigenti in materia, per la pubblicazione delle

liste da parte della Società; si raccomanda agli azionisti persone giuridiche di allegare copia del documento attestante i poteri rappresentativi del soggetto che sottoscrive la lista;

- b) informativa sulle caratteristiche personali e professionali dei candidati (*curricula vitae*) e dichiarazioni con le quali gli stessi accettano la candidatura e attestano l'insussistenza di cause impeditive e di ineleggibilità, nonché il possesso dei prescritti requisiti di professionalità, onorabilità ed, eventualmente, indipendenza (la dichiarazione conterrà anche le informazioni utili ai fini dell'eventuale autorizzazione dell'Assemblea ai sensi dell'art. 2390 c.c. in tema di divieto di concorrenza);
- c) dichiarazione, da parte dei soci presentatori, diversi dall'azionista di maggioranza (anche relativa), attestante l'assenza di rapporti di collegamento con quest'ultimo; per i rapporti di collegamento si fa riferimento all'art. 144-*quinquies* del Regolamento Emittenti Consob(Delibera n. 11971/1999 e succ. mod. e int.), al quale si rimanda e che viene allegato al fascicolo delle relazioni. Ulteriori indicazioni in materia sono contenute nella Comunicazione Consob n. DEM 9017893 del 26 febbraio 2009.

Ogni candidato può essere presente in una sola lista, a pena di ineleggibilità; un Amministratore uscente può candidarsi per una lista presentata da soci diversi da coloro che lo hanno candidato o votato in precedenza.

Le liste presentate senza l'osservanza delle prescrizioni statutarie saranno considerate come non presentate.

In base alle vigenti disposizioni Consob, le copie delle liste di candidati depositate e della relativa documentazione di corredo, saranno messe a disposizione del pubblico, entro il ventunesimo giorno di calendario precedente l'Assemblea, presso la sede sociale in Desio, via Rovagnati n. 1, Ufficio Segreteria Generale e Societaria e sul sito internet (all'indirizzo www.bancodesio.it, sezione "Investor Relations / Assemblee / Assemblee 2011"), e presso la Borsa Italiana S.p.A.

Modalità di elezione degli Amministratori

Nel caso siano state validamente presentate due o più liste di candidati, il Consiglio di Amministrazione sarà nominato con un meccanismo di elezione di tipo "maggioritario" e precisamente:

- dalla lista che ha ottenuto il maggior numero di voti espressi in Assemblea, saranno eletti nell'ordine indicato, tanti amministratori secondo il numero predeterminato dall'Assemblea, meno uno (quindi dalla lista di "maggioranza" saranno nominati da un minimo di sette ad un massimo di dieci Amministratori);
- tra le altre liste di "minoranza" che non siano collegate, neppure indirettamente, ai soci che abbiano presentato o votato la lista di maggioranza è eletto Amministratore il primo candidato della lista che ha ottenuto il maggior numero di voti espressi;
- in caso di parità di voti tra due o più liste di minoranza, si procederà al ballottaggio tra le stesse da

parte dell'intera Assemblea, risultando eletto il candidato della lista che avrà ottenuto la maggioranza relativa dei voti espressi;

I singoli soci, nonché i soci appartenenti ad un medesimo gruppo o, eventualmente, aderenti ad un medesimo patto parasociale avente oggetto azioni del Banco Desio, non possono votare a favore di più di una sola lista, anche per interposta persona o tramite fiduciari.

Ai fini del riparto degli amministratori da eleggere, non si tiene conto delle liste che non abbiano conseguito una percentuale di voti almeno pari alla metà di quella richiesta per la loro presentazione; in altri termini, una lista deve ottenere almeno n. 1.462.500 voti a favore (pari all'1,25% delle azioni ordinarie esistenti).

I rapporti di collegamento, anche ai fini del computo dei voti di lista, sussistono nei casi previsti dal citato art. 144-*quinquies* del Regolamento Emittenti Consob; tuttavia, qualora un socio collegato agli azionisti che abbiano presentato e/o votato la lista di maggioranza, abbia votato per una lista di minoranza, il collegamento assume rilievo solo se il voto sia stato determinante per l'elezione dell'amministratore.

Nel caso di presentazione di una sola lista (ovvero nell'ipotesi di mancata presentazione di liste o di impossibilità di applicazione della procedura descritta) l'Assemblea delibererà con le modalità e le maggioranze di legge.

Sostituzione degli Amministratori

Si rammenta che, ai sensi del nuovo art. 17 dello Statuto Sociale, in caso di sostituzione dell'amministratore eletto dalla lista di minoranza, il Consiglio di Amministrazione coopterà, ove possibile, un candidato prescelto tra i non eletti della medesima lista, che rimarrà in carica fino alla successiva Assemblea (la quale delibererà sulla sostituzione dell'amministratore con una procedura mirata a salvaguardare, ove possibile, la presenza di un Amministratore tratto da una lista di minoranza).

Determinazione dei compensi

Si ricorda infine che, ai sensi dell'art. 21 dello Statuto Sociale, agli Amministratori spetta il rimborso delle spese per l'espletamento della carica e la corresponsione di gettoni di presenza per le sedute del Consiglio di Amministrazione e del Comitato Esecutivo, il cui importo deve essere determinato dall'Assemblea per l'intera durata del mandato.

Inoltre, l'Assemblea è tenuta a determinare il compenso globale che il Consiglio di Amministrazione ripartirà al proprio interno tra gli Amministratori diversi dal Presidente, dal Vice Presidente e dall'Amministratore Delegato; il compenso spettante alle predette cariche particolari, che saranno

nominate dal Consiglio di Amministrazione nella prima riunione dopo l'Assemblea, sarà stabilito dal Consiglio di Amministrazione medesimo, sentito il Collegio Sindacale.

Desio, 12 marzo 2011

Per il Consiglio di Amministrazione
Il Presidente: Ing. Agostino Gavazzi

RELAZIONE AL PUNTO N. 4 ALL'ODG DELL'ASSEMBLEA ORDINARIA

NOMINA DEL COLLEGIO SINDACALE PER GLI ESERCIZI 2011-2012-2013

- 4.1 NOMINA DEI SINDACI EFFETTIVI E DEI SINDACI SUPPLENTI**
4.2 NOMINA DEL PRESIDENTE DEL COLLEGIO SINDACALE¹
4.3 DETERMINAZIONE DEI COMPENSI AI SENSI DELL'ART. 26 DELLO STATUTO SOCIALE.

Nomina del Collegio Sindacale

Con l'approvazione del bilancio al 31 dicembre 2010 scade anche il mandato "triennale" ai Sindaci in carica, anch'essi nominati dall'Assemblea Ordinaria del 28 aprile 2008.

Si rende quindi necessario nominare il Collegio Sindacale ed il suo Presidente secondo le disposizioni degli artt. 26 e 27 dello Statuto Sociale, come pure modificati dal Consiglio di Amministrazione del 27 gennaio 2011 (per il recepimento delle disposizioni di cui al D. Lgs. n.27/2010 in materia di diritti degli azionisti per le quali non è consentita una opzione statutaria ed al D. Lgs. n.39/2010 in materia di revisione legale dei conti) ed in seguito richiamate e precisate, anche al fine di un'adeguata informativa per l'esercizio dei diritti degli Azionisti (vengono peraltro riportate in corsivo le principali differenze rispetto alla procedura di nomina del Consiglio di Amministrazione).

Lo Statuto Sociale è disponibile sul sito internet della Società all'indirizzo www.bancodesio.it, sezione "Banco Desio/Governo Societario/Statuto".

Composizione e durata

Il Collegio Sindacale è composto da tre Sindaci effettivi e tre Sindaci supplenti, che durano in carica, ai sensi di legge, per tre esercizi sociali, scadono alla data dell'Assemblea convocata per l'approvazione del bilancio dell'ultimo esercizio della loro carica; sono rieleggibili.

Requisiti

I Sindaci delle "banche quotate" devono possedere gli specifici requisiti di onorabilità ed indipendenza e non trovarsi nelle situazioni impeditive e di ineleggibilità stabilite dalle disposizioni speciali applicabili (attualmente stabiliti, per tutti gli Esponenti, dal D.M. n. 161 del 18 marzo 1998 e D.M. n. 162 del 30 marzo 2000 e, quanto all'indipendenza, dall'art. 148, comma 3 del T.U.F.).

I Sindaci sono inoltre tenuti al rispetto delle vigenti disposizioni sui limiti al cumulo degli incarichi che possono essere assunti (attualmente fissati dall'art. 144-terdecies del Regolamento EmittentiConsob, al quale si rinvia).

Quanto ai requisiti di professionalità, almeno uno dei sindaci effettivi ed almeno uno dei Sindaci supplenti devono essere scelti tra gli iscritti nel registro dei revisori legali ed aver esercitato attività di revisione legale dei conti per un periodo non inferiore a tre anni; tale requisito deve in ogni caso essere posseduto dal Presidente del Collegio Sindacale. I Sindaci che non fossero in possesso di detto

¹In caso di mancata elezione nell'ambito della lista di minoranza (vedasi paragrafo "Modalità di elezione dei Sindaci e del Presidente")

requisito devono essere scelti tra coloro che abbiano maturato un'esperienza complessiva di almeno tre anni nelle attività indicate nell'art. 26, commi 5 e 6 dello Statuto Sociale, al quale si rinvia.

La perdita dei requisiti prescritti, così come il sopraggiungere di situazioni impeditive comporta la decadenza dalla carica.

I Sindaci dovranno possedere anche i requisiti di indipendenza aggiuntivi previsti dal Codice di Autodisciplina delle Società Quotate (edizione marzo 2006); tuttavia, l'eventuale perdita di tali requisiti aggiuntivi non comporta la decadenza dalla carica, salvo l'avvio delle iniziative che gli interessati e/o il Consiglio di Amministrazione riterranno doverose caso per caso.

L'accertamento dei predetti requisiti sarà svolto, contestualmente a quello degli Amministratori, con la procedura e nei termini prescritti dalla normativa di vigilanza.

Presentazione delle liste di candidati

Anche la nomina del Collegio Sindacale avverrà sulla base di liste di candidati preventivamente presentate dagli azionisti, secondo il meccanismo di votazione ed elezione in seguito descritto.

Sono legittimati a presentare una lista di candidati gli azionisti che, da soli o congiuntamente, siano titolari di azioni ordinarie rappresentative almeno del 2,5% delle azioni ordinarie esistenti (ossia almeno n. 2.925.000 sulle totali n. 117.000.000). Tale soglia è stata confermata dalla Delibera Consob n. 17633 del 26 gennaio 2011, tenuto conto della capitalizzazione, del flottante e degli assetti proprietari del Banco Desio. I singoli soci, nonché i soci appartenenti ad un medesimo gruppo o aderenti ad un medesimo patto parasociale avente oggetto azioni del Banco Desio, non possono presentare più di una sola lista, anche per interposta persona o tramite fiduciari.

Le liste di candidati devono essere depositate presso la sede sociale in Desio, via Rovagnati n. 1, Ufficio Segreteria Generale e Societaria, ovvero trasmesse all'indirizzo di posta elettronica certificata **segreteriadb@postacert.cedacri.it**, congiuntamente con le informazioni che consentano l'identificazione del soggetto legittimato che procede alla trasmissione delle liste stesse, almeno 25 giorni di calendario prima della data fissata per l'Assemblea .

Le liste devono indicare almeno due candidati (un effettivo ed un supplente) e non più di sei candidati (tre effettivi e tre supplenti), elencati in ordine progressivo; in ogni caso, devono essere espressamente indicati i candidati alla carica di sindaco effettivo ed i candidati alla carica di sindaco supplente.

Le liste, sottoscritte dai soci presentatori o loro legali rappresentanti, contengono informazioni sull'identità dei soci medesimi, con l'indicazione della percentuale di partecipazione da essi singolarmente e complessivamente detenuta. Le liste devono altresì essere corredate della seguente documentazione:

- a) copia della certificazione comprovante la titolarità delle azioni ordinarie necessarie alla presentazione delle liste, ciò può avvenire anche successivamente al deposito della lista purché entro il termine previsto dalla legge o dai regolamenti vigenti in materia, per la pubblicazione delle liste da parte della Società; si raccomanda agli azionisti persone giuridiche di allegare copia del documento attestante i poteri rappresentativi del soggetto che sottoscrive la lista;

- b) informativa sulle caratteristiche personali e professionali dei candidati (*curricula vitae*) e dichiarazioni con le quali gli stessi accettano la candidatura e attestano l'insussistenza di cause impeditive e di ineleggibilità, nonché il possesso dei prescritti requisiti di professionalità, onorabilità ed indipendenza;
- c) dichiarazione, da parte dei soci diversi dall'azionista di maggioranza (anche relativa), attestante l'assenza di rapporti di collegamento con quest'ultimo; per i rapporti di collegamento si fa riferimento all'art. 144-*quinquies* del Regolamento Emittenti Consob, al quale si rimanda e che viene trascritto in calce. Ulteriori indicazioni in materia sono contenute nella Comunicazione Consob n. DEM 9017893 del 26 febbraio 2009.

Ogni candidato può essere presente in una sola lista, a pena di ineleggibilità; un sindaco uscente può candidarsi per una lista presentata da soci diversi da coloro che lo hanno candidato o votato in precedenza.

Nel caso in cui entro il termine del venticinquesimo giorno antecedente la data dell'Assemblea:

- *sia stata depositata una sola lista; ovvero*
- *siano state depositate più liste, ma le stesse siano riconducibili a soci tra loro collegati secondo le disposizioni citate; ovvero*
- *siano state depositate più liste, ma una sola sia considerata validamente presentata in base alle richiamate disposizioni di legge e di statuto;*

la Società ne darà tempestiva notizia tramite comunicato stampa diffuso con le modalità prescritte dai Regolamenti di Borsa Italiana. Il comunicato specificherà, altresì, che potranno essere presentate liste sino al termine stabilito dalla legge o dai regolamenti vigenti in materia e che il quorum di presentazione è ridotto della metà (ossia 1,25%, pari a n. n. 1.462.500 azioni ordinarie esistenti).

Le liste presentate senza l'osservanza delle prescrizioni statutarie saranno considerate come non presentate.

In base alle vigenti disposizioni Consob, le copie delle liste di candidati depositate e della relativa documentazione di corredo, saranno messe a disposizione del pubblico non oltre il ventunesimo giorno di calendario precedente l'Assemblea, presso la sede sociale in Desio, via Rovagnati n. 1, Ufficio Segreteria Generale e Societaria e sul sito internet (all'indirizzo www.bancodesio.it, sezione "Investor Relations / Assemblee / Assemblee 2011"), e presso la Borsa Italiana S.p.A..

Modalità di elezione dei Sindaci e del Presidente

Nel caso siano state validamente presentate due o più liste di candidati, il Collegio Sindacale sarà parimenti nominato con un meccanismo di elezione di tipo "maggioritario" e precisamente:

- dalla lista che ha ottenuto il maggior numero di voti espressi in Assemblea, saranno eletti nell'ordine progressivo indicato, due Sindaci effettivi e due Sindaci supplenti;
- tra le liste di "minoranza" che non siano collegate, neppure indirettamente, ai soci che abbiano presentato e/o votato la lista di maggioranza, sono eletti dalla lista che ha ottenuto il maggior numero di voti espressi, un Sindaco effettivo, che assumerà automaticamente la carica di Presidente

ed un Sindaco supplente;

- in caso di parità di voti tra due o più liste di minoranza, si procederà al ballottaggio tra le stesse da parte dell'intera Assemblea, risultando eletti i candidati della lista che avrà ottenuto la maggioranza relativa dei voti espressi;

I singoli soci, nonché i soci appartenenti ad un medesimo gruppo o, eventualmente, aderenti ad un medesimo patto parasociale avente oggetto azioni del Banco Desio, non possono votare a favore di più di una sola lista, anche per interposta persona o tramite fiduciari.

Diversamente da quanto previsto per l'elezione del Consiglio di Amministrazione, per la nomina dei Sindaci non è consentito prevedere per statuto che le liste debbano ottenere una percentuale minima di voti, per concorrere all'esito della votazione. I rapporti di collegamento, anche ai fini del computo dei voti di lista, sussistono nei casi previsti da citato art. 144-*quinquies* del Regolamento Emittenti Consob. Tuttavia qualora un socio collegato agli azionisti che abbiano presentato e/o votato la lista di maggioranza, abbia votato per una lista di minoranza, il rapporto di collegamento assume rilievo solo se il voto sia stato determinante per l'elezione dei Sindaci.

Nell'ipotesi-limite di mancata presentazione di liste, ovvero nel caso in cui l'unica lista presentata non contenga un numero di candidati sufficiente a nominare l'intero Collegio Sindacale, ovvero nel caso di impossibilità di applicazione della procedura descritta, l'Assemblea delibererà con le modalità e le maggioranze di legge.

Sostituzione dei Sindaci

Si rammenta che in caso di sostituzione di un sindaco effettivo, subentra il sindaco supplente indicato nella medesima lista del sindaco cessato; pertanto, nel caso di cessazione del Presidente del Collegio Sindacale eletto dalla lista di minoranza, il Sindaco supplente che gli subentrerà assumerà a sua volta automaticamente la carica di Presidente.

Determinazione dei Compensi

L'Assemblea è chiamata altresì a deliberare sulla retribuzione annuale spettante ai Sindaci, oltre al rimborso delle spese sostenute per l'adempimento del loro ufficio.

Desio, 12 marzo 2011

Per il Consiglio di Amministrazione

Il Presidente: Ing. Agostino Gavazzi

RELAZIONE AL PUNTO N. 5 ALL'ODG DELL'ASSEMBLEA ORDINARIA**PROPOSTA DI ASSUNZIONE A CARICO DELLA SOCIETÀ DEL COMPENSO ASSEGNATO AL RAPPRESENTANTE COMUNE DEGLI AZIONISTI DI RISPARMIO, AI SENSI DELL'ART. 29, COMMA 3 DELLO STATUTO SOCIALE**

Il Consiglio di Amministrazione ha provveduto a convocare in Assemblea Speciale gli azionisti di risparmio, in pari data ma precedentemente alla Assemblea Ordinaria, per deliberare in ordine al rinnovo della carica di Rappresentante Comune, alla determinazione del relativo compenso ed alla costituzione del fondo spese per l'espletamento della funzione, il tutto come illustrato nella Relazione all'Assemblea Speciale, alla quale si rimanda.

Ciò premesso, il Consiglio di Amministrazione, secondo quanto previsto dall'art. 29 dello Statuto Sociale, ritiene doveroso rinnovare la proposta all'Assemblea Ordinaria di assunzione a carico del Banco Desio del compenso spettante al Rappresentante Comune degli azionisti di risparmio, nell'importo che sarà deliberato dall'Assemblea Speciale.

Il Consiglio di Amministrazione sottopone pertanto la seguente proposta di deliberazione:

“L'Assemblea Ordinaria del Banco di Desio e della Brianza S.p.A., preso atto della relazione del Consiglio di Amministrazione e delle deliberazioni assunte dall'odierna Assemblea Speciale degli azionisti di risparmio

delibera

ai sensi dell'art. 29, comma 3 dello Statuto Sociale, di assumere a carico della Società il compenso annuo spettante al Rappresentante Comune (comprensivo del rimborso forfettario delle spese sostenute per l'espletamento della funzione e corrispondente al fondo spese per la tutela dei comuni interessi della categoria), dando atto che, pertanto, non si darà luogo in alcun caso alla rivalsa sugli utili spettanti alle azioni di risparmio.”

Desio, 12 marzo 2011

Per il Consiglio di Amministrazione

Il Presidente: Ing. Agostino Gavazzi

Regolamento di attuazione del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, concernente la disciplina degli emittenti

**TITOLO V-BIS
ORGANI DI AMMINISTRAZIONE E CONTROLLO**

**Capo I
Nomina degli organi di amministrazione e controllo**

**Sezione I
Disposizioni generali**

Art. 144-ter
(Definizioni)

1. Nel presente Capo si intendono per:

- a) "azioni quotate": le azioni quotate in mercati regolamentati italiani o di altri paesi dell'Unione Europea che attribuiscono diritti di voto nelle deliberazioni assembleari che hanno ad oggetto la nomina dei componenti degli organi di amministrazione e controllo;
- b) "capitale sociale": il capitale costituito dalle azioni quotate;
- c) "capitalizzazione di mercato": la media della capitalizzazione delle azioni quotate nell'ultimo trimestre dell'esercizio sociale;
- d) "flottante": la percentuale di capitale sociale costituito da azioni con diritto di voto non rappresentata dalle partecipazioni rilevanti ai sensi dell'articolo 120 del Testo unico e dalle partecipazioni conferite in patti parasociali previsti dall'articolo 122 del Testo unico;
- e) "soci di riferimento": i soci che hanno presentato o votato la lista risultata prima per numero di voti;
- f) "gruppo": il controllante, le società controllate e le società sottoposte a comune controllo;
- g) "rapporti di parentela": i rapporti fra un socio e quei familiari che si ritiene possano influenzare, o essere influenzati, dal socio stesso. Tali familiari possono includere: il coniuge non separato legalmente, i figli anche del coniuge, il convivente e i figli del convivente, le persone a carico del socio, del coniuge non separato legalmente e del convivente.

2. Nel presente Capo ogni riferimento al collegio sindacale o ai sindaci è da considerarsi come relativo anche al consiglio di sorveglianza e ai suoi componenti, ove non sia diversamente specificato.

**Sezione II
Quote di partecipazione per la presentazione di liste per l'elezione del consiglio di amministrazione**

Art. 144-quater
(Quote di partecipazione)

1. Salva la minore percentuale prevista nello statuto, la quota di partecipazione richiesta per la presentazione delle liste di candidati per l'elezione del consiglio di amministrazione ai sensi dell'articolo 147-ter del Testo unico:

- a) è pari allo 0,5% del capitale sociale per le società la cui capitalizzazione di mercato è maggiore di euro quindici miliardi;
- b) è pari all'1% del capitale sociale per le società la cui capitalizzazione di mercato è maggiore di euro tre miliardi e settecentocinquanta milioni e inferiore o uguale a euro quindici miliardi;
- c) è pari all'1,5% del capitale sociale per le società la cui capitalizzazione di mercato è maggiore di euro un miliardo e ottocentotantacinque milioni e inferiore o uguale a euro tre miliardi e settecentocinquanta milioni;
- d) è pari al 2% del capitale sociale per le società la cui capitalizzazione di mercato è maggiore di euro settecentocinquanta milioni e inferiore o uguale a euro un miliardo e ottocentotantacinque milioni;
- e) è pari al 2,5% del capitale sociale per le società la cui capitalizzazione di mercato è maggiore di euro trecentotantacinque milioni e inferiore o uguale a euro settecentocinquanta milioni³³¹.

2. Salva la minore percentuale prevista nello statuto, la quota di partecipazione è pari al 4,5% del capitale sociale per le società la cui capitalizzazione di mercato è inferiore o uguale a euro trecentotantacinque milioni ove, alla data di chiusura dell'esercizio, ricorrano congiuntamente le seguenti condizioni:

- il flottante sia superiore al 25%;

- non vi sia un socio o più soci aderenti ad un patto parasociale previsto dall'articolo 122 del Testo unico che dispongano della maggioranza dei diritti di voto esercitabili nelle deliberazioni assembleari che hanno ad oggetto la nomina dei componenti degli organi di amministrazione.

Ove non ricorrano le suddette condizioni, salva la minore percentuale prevista nello statuto, la quota di partecipazione è pari al 2,5% del capitale sociale³³².

3. Per le società cooperative la quota di partecipazione è pari allo 0,5% del capitale sociale, salva la minore percentuale prevista nello statuto.

4. Fermo restando quanto stabilito al comma 3, gli statuti delle società cooperative debbono consentire la presentazione delle liste anche ad un numero minimo di soci, comunque non superiore a cinquecento, indipendentemente dalla percentuale di capitale sociale complessivamente detenuta.

Sezione III
Elezione dell'organo di controllo

Art. 144-quinquies
(Rapporti di collegamento tra soci di riferimento e soci di minoranza)

1. Sussistono rapporti di collegamento rilevanti ai sensi dell'articolo 148, comma 2, del Testo unico, fra uno o più soci di riferimento e uno o più soci di minoranza, almeno nei seguenti casi:

- a) rapporti di parentela;
- b) appartenenza al medesimo gruppo;
- c) rapporti di controllo tra una società e coloro che la controllano congiuntamente;
- d) rapporti di collegamento ai sensi dell'articolo 2359, comma 3 del codice civile, anche con soggetti appartenenti al medesimo gruppo;
- e) svolgimento, da parte di un socio, di funzioni gestorie o direttive, con assunzione di responsabilità strategiche, nell'ambito di un gruppo di appartenenza di un altro socio;
- f) adesione ad un medesimo patto parasociale previsto dall'articolo 122 del Testo unico avente ad oggetto azioni dell'emittente, di un controllante di quest'ultimo o di una sua controllata.

2. Qualora un soggetto collegato ad un socio di riferimento abbia votato per una lista di minoranza l'esistenza di tale rapporto di collegamento assume rilievo soltanto se il voto sia stato determinante per l'elezione del sindaco.

Art. 144-sexies
(Elezione dei sindaci di minoranza con voto di lista)

1. Fatti salvi i casi di sostituzione, l'elezione del sindaco di minoranza ai sensi dell'articolo 148, comma 2 del Testo unico è contestuale all'elezione degli altri componenti dell'organo di controllo.

2. Ciascun socio può presentare una lista per la nomina di componenti del collegio sindacale. Lo statuto può richiedere che il socio o i soci che presentano una lista siano titolari al momento della presentazione della stessa di una quota di partecipazione non superiore a quella determinata ai sensi dell'articolo 147-ter, comma 1 del Testo unico.

3. Le liste recano i nominativi:

- a) nel caso di elezione del collegio sindacale, di uno o più candidati alla carica di sindaco effettivo e di sindaco supplente;
- b) nel caso di elezione del consiglio di sorveglianza, di due o più candidati.

I nominativi dei candidati sono contrassegnati da un numero progressivo e sono comunque in numero non superiore ai componenti dell'organo da eleggere.

4. Le liste sono depositate presso la sede sociale entro il venticinquesimo giorno precedente la data dell'assemblea chiamata a deliberare sulla nomina dei sindaci, corredate:

- a) delle informazioni relative all'identità dei soci che hanno presentato le liste, con l'indicazione della percentuale di partecipazione complessivamente detenuta;
- b) di una dichiarazione dei soci diversi da quelli che detengono, anche congiuntamente, una partecipazione di controllo o di maggioranza relativa, attestante l'assenza di rapporti di collegamento previsti dall'articolo 144-quinquies con questi ultimi;
- c) di un'esauriente informativa sulle caratteristiche personali e professionali dei candidati, nonché di una dichiarazione dei medesimi candidati attestante il possesso dei requisiti previsti dalla legge e della loro accettazione della candidatura.

4-bis. Per le società cooperative le liste sono depositate presso la sede sociale tra il trentesimo e il tredicesimo giorno precedente l'assemblea chiamata a deliberare sulla nomina dei sindaci, anche se il relativo avviso di convocazione non sia stato ancora pubblicato.

4-ter. Le società consentono ai soci che intendano presentare le liste di effettuare il deposito tramite almeno un mezzo di comunicazione a distanza, secondo modalità, dalle stesse stabilite e rese note nell'avviso di convocazione dell'assemblea, che consentano l'identificazione dei soggetti che procedono al deposito.

4-quater. La titolarità della partecipazione complessivamente detenuta indicata nel comma 4, lettera a), è attestata anche successivamente al deposito delle liste, purché almeno ventun giorni prima della data dell'assemblea, ovvero almeno dieci giorni prima per le società cooperative, mediante l'invio delle comunicazioni previste dall'articolo 23 del Regolamento recante la disciplina dei servizi di gestione accentrata, di liquidazione, dei sistemi di garanzia e delle relative società di gestione adottato dalla Banca d'Italia e dalla Consob il 22 febbraio 2008, come successivamente modificato.

5. Nel caso in cui alla data di scadenza dei termini indicati nei commi 4 e 4-bis sia stata depositata una sola lista, ovvero soltanto liste presentate da soci che, in base a quanto stabilito nel comma 4, risultino collegati tra loro ai sensi dell'articolo 144-quinquies, possono essere presentate liste sino al terzo giorno successivo a tale data, fermo restando, per le società diverse dalle cooperative, quanto previsto dall'articolo 141-ter, comma 1-bis, ultimo periodo, del Testo unico. In tal caso le soglie eventualmente previste dallo statuto ai sensi del comma 2 sono ridotte alla metà.

6. Un socio non può presentare né votare più di una lista, anche se per interposta persona o per il tramite di società fiduciarie. I soci appartenenti al medesimo gruppo e i soci che aderiscano ad un patto parasociale avente ad oggetto azioni dell'emittente non possono presentare o votare più di una lista, anche se per interposta persona o per il tramite di società fiduciarie. Un candidato può essere presente in una sola lista, a pena di ineleggibilità.

7. È eletto sindaco effettivo il candidato indicato al primo posto nella lista che ha ottenuto il maggior numero di voti, tra le liste presentate e votate da parte di soci che non siano collegati ai soci di riferimento ai sensi dell'articolo 148, comma 2 del Testo unico. È eletto sindaco supplente il candidato alla relativa carica indicato al primo posto nella stessa lista.

8. Possono altresì essere nominati, se lo statuto lo prevede, ulteriori sindaci supplenti o consiglieri di sorveglianza destinati a sostituire il componente di minoranza, individuati tra gli altri candidati della lista di cui al comma precedente o, in subordine, fra i candidati collocati nella lista di minoranza risultata seconda per numero di voti.

9. Gli statuti non possono prevedere una percentuale o un numero minimo di voti che le liste devono conseguire. Gli statuti stabiliscono criteri per l'individuazione del candidato da eleggere nel caso di parità tra le liste.

10. Nel caso in cui lo statuto preveda l'elezione di più di un sindaco di minoranza i posti si ripartiscono proporzionalmente secondo i criteri previsti dallo statuto stesso.

11. Nei casi in cui, per qualsiasi motivo, venga a mancare il sindaco di minoranza, subentra il sindaco supplente di cui al comma 7. In mancanza di quest'ultimo, subentrano i sindaci supplenti o i consiglieri di sorveglianza nominati ai sensi del comma 8.

12. L'assemblea prevista dall'articolo 2401, comma 1 del codice civile e, nel caso in cui l'emittente adotti il modello dualistico, dall'articolo 2409-duodecies, comma 7 del codice civile, procede alla nomina o alla sostituzione nel rispetto del principio di necessaria rappresentanza delle minoranze.

Sezione IV Pubblicità delle liste

Art. 144-septies
(Pubblicità della quota di partecipazione)

1. La Consob pubblica, entro trenta giorni dalla chiusura dell'esercizio sociale, la quota di partecipazione richiesta per la presentazione delle liste dei candidati per l'elezione degli organi di amministrazione e controllo, tramite strumenti anche informatici di diffusione delle informazioni.

2. Nell'avviso di convocazione dell'assemblea chiamata a deliberare sulla nomina degli organi di amministrazione e controllo è indicata la quota di partecipazione per la presentazione delle liste.